

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **Osservatorio n. 1 2005**

Osservatorio n. 1 2005

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Estinzione agevolata mutui Cassa dd.pp. 1. Per il periodo 2004 – 2009, i dati del Pil nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari di cui all'art.28, comma 3, della legge 448/1998, per l'estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa dd.pp., sono i seguenti: anno 2004 - 1.353.912 mln. euro “ 2005 - 1.413.847 “ “

“ 2006 - 1.476.765 “ “

“ 2007 - 1.541.686 “ “

“ 2008 - 1.610.242 “ “

“ 2009 - 1.681.093 “ “

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, 4 novembre 2004, n.8, in G.U. n.264 del 10 novembre 2004).

ENTRATE

Proventi delle concessioni edilizie

1. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia possono essere incrementati, con legge regionale, fino al massimo del 100 per cento. (art.32, c.34, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Il versamento dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere eseguito: - per il 30 per cento dell'importo, con un minimo di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per l'intero qualora l'importo dell'anticipazione sia inferiore a tale cifra, tra 11 novembre e il 10 dicembre 2004; - per la metà dell'importo restante, entro il 31 maggio 2005 (termine prorogato rispetto al precedente 20 dicembre 2004); - per il saldo dell'importo, entro il 30 settembre 2005 (termine prorogato rispetto al precedente 30 dicembre 2004). (allegato 1, modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.141, dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, e dall'art.10, D.L. 29 novembre 2004, n.282).

1.2. La proroga dei termini per il versamento della seconda e della terza rata (31 maggio e 30 settembre 2005) degli oneri concessori opera a condizione che le regioni non abbiano dettato, alla data del 28 novembre 2004, una diversa disciplina.

1.3. L'importo definitivo degli oneri concessori deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni che saranno definite con apposita deliberazione comunale.

MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 25 novembre 2004 è stato ridotto e stabilito nelle seguenti misure:

- 3,65% se di durata fino a 10 anni
- 4,05% se di durata fino a 15 anni
- 4,30% se di durata fino a 20 anni
- 4,50% se di durata fino a 25 anni
- 4,60% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., 10 novembre 2004, in G.U. n.264 del 10 novembre 2004).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:
 - 3,50%, se di durata fino a 10 anni;
 - 3,90%, se di durata fino a 15 anni;
 - 4,15%, se di durata fino a 20 anni;
 - 4,35%, se di durata fino a 25 anni;
 - 4,45%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 3,70%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 3,75%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 3,80%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,15%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,20%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,25%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,40%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,45%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,55%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,65%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,70%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,80%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,75%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,85%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,95%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;

- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

2. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 9 dicembre 2004 è stato ulteriormente ridotto e stabilito nelle seguenti misure:

- 3,55% se di durata fino a 10 anni
- 3,90% se di durata fino a 15 anni
- 4,20% se di durata fino a 20 anni
- 4,35% se di durata fino a 25 anni
- 4,45% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., 24 novembre 2004, in G.U. n.276 del 24 novembre 2004).

2.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- d) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- e) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- f) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:

- 3,40%, se di durata fino a 10 anni;
- 3,75%, se di durata fino a 15 anni;
- 4,05%, se di durata fino a 20 anni;
- 4,20%, se di durata fino a 25 anni;
- 4,30%, se di durata fino a 30 anni.

2.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 3,60%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 3,65%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 3,70%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,00%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,05%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,10%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,30%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,35%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,45%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,50%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,55%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%

- 4,65%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,60%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,70%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,80%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

2.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

Accesso al credito

1. L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell' economia e finanze. (art.41, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali, è stato emanato con D.M. 1 dicembre 2003, n.389/2003. (in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

1.2. Sul predetto regolamento il Ministero dell'economia e finanze, direzione generale del debito pubblico, ha chiarito alcuni aspetti interpretativi con circolare 27 maggio 2004. (in G.U. n.128 del 3 giugno 2004).

2. Le operazioni in strumenti derivati ammessi sono consentite elusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute, possono essere indicizzate solo a parametri monetari dei Paesi del G7 ed è consentita la conclusione dei contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

2.1. Non sono ammesse operazioni derivate riferite ad altre operazioni derivate preesistenti.

2.2. La conclusione dei contratti è consentita soltanto con intermediari contraddistinti da un rating non inferiore a BBB/Baa2/BBB, certificato da Standard & Poor's, Moody's e FitchRating; qualora i rating attribuiti dalle agenzie siano difformi tra loro, deve essere preso in considerazione quello più basso. (comunicato di rettifica in G.U. n.279 del 27 novembre 2004).

SERVIZI PUBBLICI

Abitazioni in locazione

1. I comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione di accordi su contratti - tipo di locazione. (art.2, c.3, legge 9 dicembre 1998, n.431).

1.1. Gli accordi sui contratti-tipo sono depositati presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

1.2. La convocazione delle organizzazioni deve avvenire entro 60 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale 30 dicembre 2002 (in G.U. n.85 dell'11 aprile 2003) che definisce i criteri generali per la realizzazione degli accordi.

1.3. In mancanza di iniziativa dei comuni o in caso di mancata definizione degli accordi, le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti-tipo sono stati definiti con decreto ministeriale 14 luglio 2004. (in G.U. n.266 del 12 novembre 2004).

2. E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, anche d'intesa con i comuni limitrofi, di promuovere accordi per la definizione di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. (art.5, c.3, legge 9 dicembre 1998, n.43).

3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione massimo biennali da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è libero. (art.2, c.3, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).

3.1. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione di durata triennale da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è stabilito sulla base degli accordi locali e dei criteri di cui ai precedenti punti 1.2. o 1.3. (art.2, c.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).

3.2. Sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni, relativi ai contratti stipulati di cui ai precedenti punti 3. e 3.1., il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad erogare un contributo una-tantum, per ciascun contratto stipulato, nella misura di:

- euro 5.000 per i comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
- euro 4.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
- euro 3.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

(art.2, c.7 lett. a) e 8, art.3, c.1 e art.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).

LAVORI PUBBLICI

Edilizia scolastica

1. Le regioni, a fronte di comprovata esigenza, possono rinviare a non oltre il 31 dicembre 2005 la scadenza per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, relativamente alle opere comprese nei rispettivi programmi di intervento. (art.9, D.L. 9 novembre 2004, n.266).

Attività urbanistico - edilizia

1. 'E riaperto il condono edilizio per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e per le tipologie di illecito previste dalla norma. (art.32, c.25/28 e allegato 1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Le regioni hanno legiferato in materia entro l' 11 novembre 2004. (art.5, c.1, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

1.2. 'E confermato che la domanda di definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004. (art.32, c.32 e 35, nel testo modificato dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

1.3. Equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria la coesistenza delle seguenti condizioni: a) la presentazione della documentazione in allegato alla domanda di definizione dell'illecito edilizio tra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004; b) il pagamento degli oneri di concessione entro il 30 settembre 2005

... termine e al 30 settembre 2004, o, al pagamento degli oneri di concessione entro il 30 settembre 2004 (termine prorogato dal precedente 30 dicembre 2004); c) la presentazione della denuncia in catasto e della denuncia ai fini Ici entro il 31 ottobre 2005 (termine prorogato dal precedente 30 giugno 2005); d) la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico entro il 31 ottobre 2005 (termine prorogato dal precedente 30 giugno 2005); f) il decorso del termine di 24 mesi dal 30 dicembre 2004 senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune. (art.32, c.37, nel testo modificato dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, e dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2004, n.282).

2. Un fondo di rotazione di 50 milioni di euro è costituito presso la Cassa dd.pp. per la concessione ai comuni di anticipazioni sui costi per la demolizione delle opere abusive e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. (art.32, c.12, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2.1 Le anticipazioni devono essere restituite al fondo, senza interessi ma comprensive di una quota pari allo 0,1% in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione per spese di gestione del fondo, entro 60 giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi. (D.M. 23 luglio 2004, in G.U. n.218 del 16 settembre 2004).

2.2. Qualora le anticipazioni non vengano restituite entro cinque anni dalla data di concessione, provvede il Ministero dell'interno, trattenendo le somme dai trasferimenti in favore dei comuni a qualsiasi titolo, unitamente alla quota delle spese di gestione del fondo ed agli interessi di mora al saggio di interesse legale.

2.3. Con circolare della Cassa Depositi e Prestiti 28 ottobre 2004, n.1254, sono state fissate le caratteristiche operative del fondo. (in G.U. n.260 del 5 novembre 2004).

Codice unico di progetto (CUP)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento nuovo ed ogni progetto in corso di attuazione deve essere dotato di un "codice unico di progetto" da richiedere al Cipe in via telematica. (art.11, legge 16 gennaio 2003, n.3).

2. Con deliberazione Cipe 27 dicembre 2002, n.143/2002, integrata con deliberazione 19 dicembre 2003, n.126/2003 e 29 settembre 2004, n.24/2004, è stato approvato il sistema per l'attribuzione del CUP. (in G.U. n.87 del 14 aprile 2003 e in G.U. n.66 del 19 marzo 2004 e n.276 del 24 novembre 2004).

3. Con deliberazione Cipe 29 settembre 2004, n.25/2004, è stato istituito il sistema per il monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni, al quale devono essere fornite informazioni da parte dei soggetti responsabili di progetti d'investimento pubblico. (in G.U. n.276 del 24 novembre 2004).

15 FEBBRAIO

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi (art.1 D.M. 1 dicembre 2003 in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004)

CONGIUNZIONE CENSURA (ART.1, D.M. 1 GENNAIO 2005, IN G.U. N.20 DEL 1 FEBBRAIO 2005).

28 FEBBRAIO

Diritti di segreteria e di stato civile

- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente. (deliberazione Agenzia n. 12/2 - 1998).

Flussi di cassa

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 2° bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 2° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

Acquedotti e fognature

- Trasmissione annuale, da parte dei soggetti gestori degli impianti, al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici - di appositi rapporti indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite. (D.M. 8 gennaio 1997, n. 8, in G.U. n. 90 del 18 aprile 1997).

Conto degli agenti contabili interni

- Termine per la resa del conto relativo all'esercizio finanziario 2004, da parte dell'economo, del consegnatario di beni e degli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. (art.233, c.1, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

28 FEBBRAIO

Conto del tesoriere

- Termine per la resa del conto relativo all'esercizio finanziario 2004, da parte del tesoriere. (art.226, c.1, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

Contributi all'ARAN

- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n.140776 ad essa intestata presso la

colato all'ARAN, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n.177/20 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all'ARAN. (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001).

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2005, ai fini dell'attribuzione della prima rata del contributo erariale. (D.M. 22 dicembre 2000).

Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2005 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002).

Comunicazione dati Inpdap

- Scadenza per la presentazione in via telematica della prima denuncia mensile analitica (Dma) relativa ai dati retributivi ed alle informazioni del mese di gennaio 2005 dei singoli lavoratori. (art.44, c.9, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; circolare Inpdap 27 ottobre 2004, n.59).